SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995, n°170)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA

N° 496 DEL 05.05.2016

OGGETTO: **Servizio di Lavanolo (noleggio, lavaggio, fissaggio della biancheria ecc.) – aumento nel quinto d'obbligo di legge anno 2015. CIG.0010740EE9.**

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Fornitura, Servizi e Logistica, dott. Teodoro Gabriele in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione n.5 del 20 gennaio 2016 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. Gestione Risorse Economiche

Si attesta che la spesa di euro .....scaturente dalla presente determina è annotata sul conto n..... del Bilancio Economico anno 2015.

Il Direttore dell'U.O.C.
(Dott. Achille Gentile)

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA

PREMESSO

Che con deliberazione n.385/15, e per quanto nella stessa riportata, è stato prorogato nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara da parte dell'Autorità Regionale S.U.A., giusto DPCM 24.12.15, il contratto di servizio di Lavanolo nei confronti della Servizi Ospedalieri spa, con lo sconto del 5%, dallo 01 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016;
Che per l'anno 2015, da un controllo effettuato dall'U.O. Economato sulle bolle di consegna della biancheria ai vari reparti, firmate dai coordinatori infermieristici, è risultato, rispetto al valore contrattuale annuo di euro 2.250.651,23, iva compresa, un aumento del consumo di biancheria;
Che pertanto, con nota n.15 del 27.01.16, allegata al presente atto, è stata richiesta alla Direzione Sanitaria di Presidio Unico di relazionare sulle motivazione dell'aumento della fornitura di che trattasi;
Che con nota n.1033 dello 04.04.16, allegata al presente atto, la Direzione Sanitaria di P.U., deputata al controllo di qualità del Servizio, riscontrando la suddetta richiesta, ha evidenziato come il consumo rilevato, superiore al valore contrattuale, sia effettivo, per come nella stessa nota riportato;
Che l'art.11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 (la c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato), testualmente prescrive che "qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto";
Che il comma 12° dell'art.106 del D.Lgs n.50/16 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

CONSIDERATO

Che è stato raggiunto un accordo con la Servizi Ospedalieri spa per il riconoscimento delle sole somme rientranti nel quinto d'obbligo di legge, nonostante la fornitura risulti essere superiore al quinto di legge;
Che è necessario, pertanto, autorizzare la liquidazione per l'anno 2015 di una spesa di euro 450.130,25, iva inclusa, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo di legge (valore contrattuale di euro 2.250.651,23, iva compresa), nei confronti della ditta affidataria del Servizio di Lavanolo, la "Servizi Ospedalieri spa";
Che la somma di euro 450.130,25 è stata già registrata sul conto dell'U.O.C. G.F.S.L n.502.2.101 del Bilancio anno 2015, a seguito di comunicazione all'U.O.C GRE;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 19 marzo 2004, n.11;
Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.c G.F.S.L;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;
Di autorizzare la liquidazione per l'anno 2015 di una spesa di euro 450.130,25, iva inclusa, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo di legge (valore contrattuale di euro 2.250.651,23, iva compresa), nei confronti della ditta affidataria del Servizio di Lavanolo, la "Servizi Ospedalieri spa";

Di ribadire che con deliberazione n.57 del 15.03.16, questa Azienda ha comunicato al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria i fabbisogni relativi a beni e servizi per l'anno 2016, rientranti nelle categorie merceologiche ex DPCM 25.12.15, fra gli altri anche il Servizio di Lavanolo;
Di precisare che con la suddetta somma verranno liquidate le fatture rientranti solo nel quinto di legge e per le eccedenze la Servizi Ospedalieri spa dovrà, pertanto, emettere le relative note di credito;
Di notificare copia del presente provvedimento alla Servizi Ospedalieri spa di Ferrara;
Di precisare che la somma di euro 450.130,25 è stata già registrata sul conto dell'U.O.C. G.F.S.L n.502.2.101 del Bilancio anno 2015, a seguito di comunicazione all'U.O.C GREF;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
Di precisare che gli atti citati nella presente determinazione sono custodite agli atti dell'U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica;
Di precisare, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia**;**
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/04.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alberto Grano

Il Direttore della U.O.C. G.F.S.L.
Dott. Teodoro Gabriele

SI ATTESTA

che la presente determina, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n.___ fogli intercalari / n. ..... fogli allegati

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

- che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

che la presente determina:

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)